



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 – 00196 ROMA (RM)

TEL. 06 328221 – FAX. 06
– 32822715 Indirizzo
Internet: www.lnd.it
e-mail:
segreteria.dcf@lnd.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 68 del 06/04/2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui ne fa parte integrante, si trasmettono i C.U. n. 141/A della F.I.G.C. inerenti l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare del III° Turno, Quarti di Finale e Fasi Finali - Semifinali e Finale - della Coppa Italia di Serie A - B di Calcio Femminile (Stagione Sportiva 2016/2017) e il C.U. n. 142/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile (Stagione Sportiva 2016/2017) e per le gare della fase nazionale dei Campionati Primavera e Juniores di Calcio Femminile (Stagione Sportiva 2016/2017).

Publicato in Roma il 6 Aprile 2017 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL III° TURNO, QUARTI DI FINALE E FASI FINALI – SEMIFINALI E FINALE DELLA COPPA ITALIA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte sportiva di appello a livello nazionale relativi alle gare del III° turno, quarti di finale e fasi finali – semifinale e finale della Coppa Italia Nazionale di calcio Femminile stagione sportiva 2016/2017;

Ravvisata l'urgenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello nazionale con procedura di urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte sportiva di appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 APRILE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A E B DI CALCIO FEMMINILE (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017) E ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA/JUNIORES DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2016/2017, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale delle seguenti gare:
 1. ultime quattro giornate del Campionato di Serie A di calcio femminile;
 2. ultime tre giornate del Campionato di Serie B di calcio femminile;
 3. gare di play-out Campionato di Serie A;
 4. gare della Fase Nazionale del Campionato Nazionale Primavera/Juniores di Calcio Femminile;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della

società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, potranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 APRILE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio